

Protesto elettronico per gli assegni non pagati

Protesto elettronico degli assegni elettronici e degli assegni cartacei non pagati. Sarà possibile grazie al decreto del Mef n. 205 de 3 ottobre 2014 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 2015), che regolamenta la presentazione degli assegni in formato elettronico, attuando l'articolo 8, comma 7, lett. d), del decreto legge n. 70/2011.

I profili di novità del provvedimento sono tre. Primo, l'assegno bancario può essere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica; secondo, il protesto può essere effettuato in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica; terzo, le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono a ogni effetto di legge gli originali, da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale. Vediamo, dunque, come funziona l'assegno elettronico, che dovrebbe portare benefici operativi e economici nello smistamento e gestioni dei titoli. Non va trascurato che l'operazione comprende la dematerializzazione degli assegni, che verranno conservati solo in formato immagine.

L'assegno deve essere presentato per l'incasso dalla banca che lo ha negoziato (la banca presso la quale il beneficiario ha il conto in cui versa il titolo)

alla banca, in cui presso la quale c'è il conto di traenza. L'assegno, secondo le future indicazioni della Banca d'Italia, potrà essere presentato in forma elettronica. E cioè non in forma cartacea, ma solo la sua immagine, unitamente ad altri dati dell'operazione oppure solo un file di dati (saranno specificati da banca d'Italia). Tra l'altro se gli assegni sono girati dal cliente alla banca per l'incasso l'ultimo giorno utile, potranno essere presentati al pagamento dal negoziatore (cioè, per esempio, la banca in cui il beneficiario ha il conto) solo con la modalità elettroniche.

La banca che ha negoziato l'assegno deve presentare l'assegno al pagamento al trattario o all'emittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'assegno gli è stato girato per l'incasso. Resta fermo quanto previsto quanto al calcolo della valuta (decorrenza di interessi) dall'articolo 120 del Testo unico bancario. In sostanza non ci sono vantaggi per il correntista in termini di anticipazione della valuta.

Se la presentazione dell'assegno è elettronica, anche il protesto si adegua. Il decreto prevede che in caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica, il protesto potrà essere richiesto esclusivamente in via telematica. Anche qui il dettaglio operativo si avrà con disposizione di Banca d'Italia. Il

protesto si effettuerà esclusivamente sulla base dell'immagine dell'assegno e delle informazioni ricevute in via telematica. Il malcapitato che si ritrova un assegno protestato in forma elettronica avrà copia degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica e degli eventuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento. Per le regole di dettaglio si attende sempre il regolamento della Banca d'Italia. Solo in casi eccezionali si potrà derogare al protesto telematico. E tra l'altro sempre il regolamento della Banca d'Italia potrà prevedere il protesto o la constatazione equivalente in forma elettronica anche per gli assegni presentati al pagamento in forma cartacea.

Per motivi di sicurezza i moduli cartacei di assegno avranno caratteristiche omogenee e compatibili con la necessità di estrarre una immagine leggibile. Le immagini devono essere conservate secondo gli standard di sicurezza definiti dal Cad, codice dell'amministrazione digitale.

Il decreto prevede comune la dematerializzazione degli assegni. Fatti salvi i casi eventualmente stabiliti dal regolamento della Banca d'Italia, gli assegni cartacei saranno conservati per un periodo di sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.

Antonio Ciccia